



## CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Roma 8 febbraio 2022

A tutti gli iscritti all'Albo

Prot. n° 044/2022 Circolare n° 1/2022

### **OGGETTO: Quota associativa anno 2022.**

Care colleghe e cari colleghi,

ho il piacere di comunicarvi che per l'anno 2022 le quote di iscrizione all'Albo degli Attuari restano inalterate rispetto allo scorso anno.

Per quanto concerne inoltre le informazioni sulla partecipazione alle analoghe istituzioni attuariali europee (iscrizioni a AAE, IAA) e alle sezioni delle International Actuarial Association, potrete fare riferimento alla circolare del 23 dicembre 2021, che contiene tutte le indicazioni al riguardo (*disponibile sul sito*).

In allegato sono riportate in dettaglio le modalità operative per la corresponsione della Quota annua 2022 con particolare riferimento a tutti i casi particolari che possono presentarsi.

**Si ricorda che, questo Ordine Professionale, in qualità di "ente pubblico non economico" di cui al D.Lgs. n.165/2001, è obbligato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm. ii. (recante il "Regolamento dell'Amministrazione digitale"), ad accettare i pagamenti ad esso spettanti a qualsiasi titolo attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale ("AGID") al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. A tal fine, questo Ordine ha attribuito i compiti di garantire l'implementazione del sistema suddetto di pagamento ("Pago PA") alla società Italriscossioni s.r.l. in veste di partner tecnologico nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa e dei termini e delle condizioni specificate nelle Linee guida AGID.**

**Pertanto, i pagamenti e tutte le procedure e pratiche di incasso e rendicontazione delle Quote saranno gestite da Italriscossioni s.r.l. cui questo Ordine ha attribuito il mandato mediante apposita Convenzione.**

**A tal fine, entro la fine del mese di Febbraio riceverete sulla vostra PEC, dalla Società Italriscossioni s.r.l., i dettagli operativi per poter eseguire il pagamento relativo alla quota dell'anno 2022.**

Si ricorda che:

1. La quota va corrisposta entro la data del **30 Aprile 2022** ed il mezzo di pagamento è esattamente quello che troverete indicato nella comunicazione che riceverete sulla PEC dalla società Italriscossioni s.r.l.



## CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI


2. La quota annuale ordinaria (per non professionisti) ammonta a 140 euro per coloro che alla data del 31 dicembre 2021 abbiano compiuto 30 anni di età e di 130 euro per coloro che alla stessa data non abbiano compiuto i 30 anni di età; La quota annuale ordinaria per chi svolge la libera professione ammonta a 350 euro per coloro che alla data del 31 dicembre 2021 abbiano compiuto 30 anni di età e a 260 euro per coloro che alla stessa data non abbiano compiuto i 30 anni di età;
3. Il pagamento di oneri per ritardato pagamento (dovuto da chi corrisponde la quota d'iscrizione annua, nel periodo che va dal 1 maggio 2022 al 30 settembre 2022, è un importo previsto da tutte le categorie professionali (Notai, Ingegneri, Avvocati, Architetti, ecc.) e non si può demandare dalla sua corretta applicazione;
4. Insieme con la comunicazione di Italscossioni riceverete anche un documento per la Privacy (informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

Le indicazioni analitiche, riportate in allegato, trattano anche del tema delle quote riferite alle Società Tra Professionisti, per le quali l'Ordine ha costituito una specifica sezione dell'Albo, dedicata e riservata a queste ultime, in linea con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal Regolamento attuativo, Decreto 8 febbraio 2013, n. 34.

Sottolineo che i singoli Attuari appartenenti ad una Società Tra Professionisti iscritta nella specifica sezione dell'Albo dedicata, dovranno continuare a corrispondere la quota annua associativa per la loro iscrizione all'Albo come singoli restando valide tutte le indicazioni riportate nell'allegato alla presente Circolare.

**Vi ricordo infine di verificare i vostri dati personali, riportati nell'area riservata del sito dell'Ordine degli Attuari, accessibile tramite le credenziali a suo tempo trasmesse, e da tenere costantemente aggiornati tutti i campi ivi previsti in quanto rappresentano le informazioni ufficiali fornite all'Ordine degli Attuari.**

Vi rinnovo l'invito alla consultazione costante del sito dell'Ordine nel quale non solo vengono forniti tutti gli aggiornamenti riguardanti gli organismi professionali, ma soprattutto vengono pubblicati gli interventi effettuati nei vari eventi e seminari promossi dall'Ordine degli Attuari nonché fornite notizie su tutto ciò che può riguardare la professione dell'Attuario, ivi inclusa l'attività internazionale cui è stata dedicata una specifica sessione (International News).

Il Presidente  
Dott.ssa Roberta D'Ascenzi  


### **Riferimenti**

*Segreteria dell'Ordine*

*Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13*

*Tel. 06/3210350, Fax 06/3210250,*

*indirizzo mail: [segreteria@ordineattuari.it](mailto:segreteria@ordineattuari.it)*



## CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

### Allegato - Quota Associativa iscrizione all'albo dell'Ordine degli Attuari per l'anno 2022.

| Descrizione   | Importo in euro |
|---|-----------------|
| <b>Tassa di prima iscrizione (*)</b>  | <b>50</b>       |
| <b><u>Quota Annuale</u></b>   |                 |
| - Ordinaria per iscritti che al 31 dicembre 2021 non abbiano ancora compiuto 30 anni  | 130             |
| - Ordinaria per iscritti che al 31 dicembre 2021 abbiano già compiuto 30 anni   | 140             |
| - Professionale per iscritti che al 31 dicembre 2021 non abbiano ancora compiuto 30 anni  | 260             |
| - Professionale per iscritti che al 31 dicembre 2021 abbiano già compiuto 30 anni   | 350             |
| - Società Tra Professionisti  | 50              |
| <b><u>Versamenti in ritardo</u></b>   |                 |
| - dal 1/5 al 30/9   | 30              |
| <b>Tassa reiscrizione valida per tutte le casistiche (**)</b>   | <b>100</b>      |
| <b>Quota annua interessi di mora (dovuta nel solo caso di reiscrizione successiva alla sospensione per morosità-vedi punto i) seguente)</b> | 30              |
| - per ogni certificato  | 15              |
| - duplicato tessera   | 50              |

(\*) si rammenta che la tassa di iscrizione viene corrisposta solo nell'anno di 1° iscrizione all'Albo; quindi, ogni anno coloro che risultano iscritti regolarmente devono corrispondere la sola quota annuale.

(\*\*) si rammenta che la tassa di re-iscrizione deve essere corrisposta da coloro che sono usciti dall'Albo per morosità o dimissioni, e vogliono tornare nella comunità degli Attuari.



## CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Si precisa inoltre che:

- a. La quota annuale deve essere versata entro il **30 aprile 2022**
- b. Il mezzo di pagamento (**unico possibile**) è il sistema pagoPa.
- c. Sulle quote versate in ritardo (entro il 30/09/2022 termine massimo previsto) è dovuto l'onere di ritardato pagamento. In caso di omissione del pagamento della quota annuale l'iscritto è sospeso dall'Albo per "morosità"; nella prima riunione successiva al 30/09/2022 il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari ratifica tale situazione e procede alla cancellazione dall'Albo.
- d. La quota annuale professionale è dovuta da coloro che svolgono la libera professione; in particolare la quota annuale professionale è dovuta in caso di esercizio della libera professione in forma singola, associata o societaria senza vincolo di subordinazione, anche se in forma casuale saltuaria o in regime di collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché si svolga contemporaneamente attività di lavoro dipendente. La quota professionale è dovuta in ogni caso in presenza di svolgimento di una attività che sia riservata per legge all'Attuario. In tutte le altre casistiche è dovuta la quota ordinaria.
- e. In caso di inizio/ripresa di attività libero professionale in corso d'anno e di cessazione in corso d'anno di attività libero professionale è necessario dare debita comunicazione alla Segreteria dell'Ordine degli Attuari (è ritenuta valida a tal fine anche la comunicazione tramite mail PEC alla mail PEC del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari). Il relativo trattamento dei casi citati è il riportato nella Tabella 1:
- f. Coloro che con decorrenza 1 gennaio non svolgono più la libera professione, per versare la sola quota annuale ordinaria, dovranno trasmettere, entro il 31 dicembre al Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, una dichiarazione firmata che attesti tale cambiamento. In assenza della dichiarazione è dovuta la quota annuale professionale. Coloro che con decorrenza 1 gennaio cominciano a svolgere la libera professione dovranno trasmettere entro il 31 dicembre al Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari una dichiarazione firmata che attesti tale cambiamento. Sono ritenute valide a tali fini anche le comunicazioni tramite mail PEC alla mail PEC del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari.
- g. La prima quota annuale associativa è dovuta per intero a copertura dell'anno solare di prima iscrizione all'Albo a prescindere dalla data di iscrizione allo stesso. Non è pertanto prevista riduzione pro-rata della quota non goduta.
- h. Non sono previste restituzioni pro-rata della quota non goduta in caso di cancellazioni in corso d'anno (dovendo intendersi la quota associativa corrisposta anticipatamente), compreso il caso di richiesta di dimissioni.
- i. Si ricorda che le dimissioni dall'Albo presentate dagli Iscritti, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata, possono essere accettate solo se l'Iscritto è in regola con il pagamento delle quote. Tali dimissioni sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari e avranno efficacia dalla prima riunione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari successiva alla data di richiesta pervenuta o, se esplicitamente indicato dall'iscritto nella richiesta di dimissioni trasmessa, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata pagata la quota. Anche nel caso in cui la richiesta di dimissioni pervenga entro il 30 aprile, termine per il pagamento della quota annuale, senza che tale pagamento sia avvenuto, le dimissioni, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, avranno efficacia dalla prima riunione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari successiva alla data di richiesta pervenuta. Qualora l'Iscritto non fosse in regola con il pagamento delle quote sarà applicata la sospensione "per morosità", deliberata dal Consiglio secondo le modalità indicate al



## CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

precedente punto c), che ha efficacia dalla data della stessa delibera. Sia i sospesi "per morosità" che i dimissionari verranno cancellati dall'Albo, nel primo caso dalla data della deliberazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari, nel secondo con le tempistiche di cui ai precedenti capoversi.

- j. I colleghi cancellati dall'Albo per dimissioni possono essere re-iscritti all'Albo dietro versamento della tassa di re-iscrizione e della quota per l'anno in corso.
- k. I colleghi cancellati dall'Albo per morosità possono essere re-iscritti all'Albo versando la somma:
  - delle quote annue di iscrizione pregresse, ciascuna aumentata della quota annua per interessi di mora (nella misura di 30 euro);
  - della quota annua associativa dell'anno in corso;
  - della tassa di re-iscrizione.

La somma delle sole quote annue di iscrizione pregresse, al netto degli interessi di mora, non può essere superiore a sei volte la quota annua di iscrizione dell'anno in corso. Le quote annue di iscrizione pregresse da corrispondere e da considerare nel calcolo sono quelle "ordinarie" minime indipendentemente dall'età.

Per i dettagli relativi alla formalizzazione delle iscrizioni o re-iscrizioni all'Albo si vedano gli appositi moduli disponibili sul sito internet [www.ordineattuari.it](http://www.ordineattuari.it).

- l. Si ricorda che il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (Ordine Territoriale) raccoglie le quote associative per l'iscrizione all'Albo su delega del Consiglio Nazionale degli Attuari; tali quote vengono poi ripartite tra i due Consigli per sostenere le relative spese di competenza nell'anno



## CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

### Tabella 1

| Iscritti che eseguono il passaggio entro il 30 giugno del 2022 |  |   |
|--|--|---|
| Movimenti in corso d'anno                                      | Variazione quota   | Tempo per adeguamento quota   |
| Passaggio da libero professionista a dipendente                | Metà della quota pagata in eccesso, data dalla differenza tra la "quota libero professionista" (pagata) e la corrispondente "quota dipendente" verrà considerata come <i>anticipo per il pagamento della quota dell'anno successivo.</i> | L'importo pagato in eccesso verrà considerato come <i>anticipo per il pagamento della quota dell'anno successivo.</i> |
| Passaggio da dipendente a libero professionista                | Metà della quota pagata in difetto, data dalla differenza tra la "quota dipendente" (pagata) e la corrispondente "quota libero professionista" dovrà essere integrata  | L'importo dovrà essere corrisposto dall'iscritto entro 15 gg dall'inizio dell'incarico come <i>professionista</i>     |

| Iscritti che eseguono il passaggio dopo il 30 giugno del 2022 |   |
|---|---|
| Movimenti in corso d'anno                                     | Variazione quota  |
| Passaggio da libero professionista a dipendente               | La quota parte pagata in eccesso e data dalla differenza tra i valori di competenza del periodo in cui si è "semplici dipendenti" e non "liberi professionisti" non sarà oggetto di valutazioni, come se il passaggio fosse avvenuto alla fine dell'anno. |
| Passaggio da dipendente a libero professionista               | La quota parte pagata in difetto e data dalla differenza tra i valori di competenza del periodo in cui si è "liberi professionisti" e non "semplici dipendenti" non sarà oggetto di valutazioni, come se il passaggio fosse avvenuto alla fine dell'anno. |